

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA

L'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni ne autorizzino l'uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza. Il Miur, successivamente all'entrata in vigore della legge, ha pubblicato la nota n. 2379 del 12/12/2017, al fine di illustrare la disposizione normativa e fornire apposite indicazioni.

Condizioni

La richiesta di autorizzazione va presentata alla scuola frequentata dal minore di 14 anni in considerazione di:

- età degli interessati;
- grado di autonomia;
- specifico contesto.

A titolo esemplificativo, ai fini del rilascio della succitata autorizzazione, i genitori dovrebbero considerare dopo aver dato al proprio figlio adeguata formazione e allenamento

- la maturità del ragazzo/a ed il suo grado di autonomia
- la conoscenza del percorso per raggiungere casa o per prendere il mezzo di trasporto
- le regole basilari riguardanti i pedoni (articolo 190 codice della strada: *i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione... I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.*);
- il volume di traffico relativo al tragitto scuola-casa e il tipo di veicoli che percorrono il predetto tragitto;

- eventuali altri pericoli relativi al contesto ambientale nel suo insieme.
- Dal testo normativo, è evidente che non è la scuola ad autorizzare ma sono i genitori a farlo; i genitori non chiedono ma autorizzano. L'istituzione scolastica prende atto dell'autorizzazione rilasciata. Generalmente le scuole facilitano la questione predisponendo dei moduli prestampati da compilare.

Sul sito il modulo da stampare qui sotto riportato.

Al Dirigente Scolastico
I.C. Como Prestino – Breccia
Via Picchi, 6 - Como

RICHIESTA DI USCITA AUTONOMA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

del minore _____ frequentante la classe ____ a.s. 2024/25
della Scuola _____

lo sottoscritto _____ (C.F. _____)
nato a _____ il _____
residente a _____ CAP _____
Via _____ n. _____

lo sottoscritta _____ (C.F. _____)
nata a _____ il _____
residente a _____ CAP _____
Via _____ n. _____

in qualità di genitori di _____ ai sensi
dell'art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017. n. 172

DICHIARIAMO

sotto la nostra personale responsabilità

- che nostro figlio ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
- che nostro figlio conosce il percorso scuola -casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;
- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;
- che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte;

AUTORIZZIAMO

l'istituzione scolastica, al termine delle lezioni, delle attività extracurricolari e durante la pausa mensa, (per le classi a tempo prolungato, nel caso non si usufruisca del servizio) a consentire l'uscita autonoma del minore dai locali della scuola, consapevoli che al di fuori dell'orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza

Data _____

Firma _____

Firma _____

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

Allegati: fotocopia della carta d'Identità dei sottoscritti, esercenti la responsabilità genitoriale.

Alunni scuola primaria: anche loro possono, se autorizzati dai genitori, uscire autonomamente da scuola?

La risposta è sì, ma solo se la dinamica/uscita autonoma che coinvolge il piccolo alunno rientra nel concetto di **ragionevolezza**. Quindi, ad esempio, se uno studente di 10 anni, frequentante l'ultimo anno della scuola primaria, abita a poche decine di metri da scuola è ragionevole, in presenza delle condizioni sopra citate, possa rientrare in autonomia. La Legge parla di minori di 14 non ponendo una specifica soglia.

Il Dirigente scolastico, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori. Come al solito è con la collaborazione ed il dialogo tra le parti che si raggiunge una soluzione. Il Capo di Istituto deve cercare di far convergere il potere della Scuola nel disciplinare ingressi ed uscite con la responsabilità genitoriale ed annessa concessione dell'autonomia ai propri figli.

L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza limitatamente alla fattispecie di cui si tratta. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.